

## RETTIFICHE

**Rettifica dell'invito a presentare proposte****Linee guida — EACEA 03/2015****Iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario:****Assistenza tecnica per le organizzazioni di invio di volontari****Rafforzamento delle capacità ai fini dell'aiuto umanitario delle organizzazioni d'accoglienza**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 17 del 20 gennaio 2015)

(2015/C 72/14)

A pagina 12:

*anziché:*«6.1.2. *Partner e partenariati ammissibili*

Le organizzazioni partner devono essere:

- organizzazioni non governative senza scopo di lucro, oppure
- organismi di diritto pubblico a carattere civile, oppure
- la Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa.»

*leggi:*«6.1.2. *Partner e partenariati ammissibili*

Per l'assistenza tecnica, le organizzazioni partner devono appartenere a una delle seguenti categorie:

- organizzazioni non governative senza scopo di lucro costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e la cui sede sia ubicata nell'Unione, oppure
- organismi di diritto pubblico a carattere civile, oppure
- Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa.

Per il rafforzamento delle capacità, le organizzazioni partner devono appartenere a una delle seguenti categorie:

- organizzazioni non governative senza scopo di lucro operanti o stabilite in un paese terzo ai sensi della legislazione in vigore in tale paese, oppure
- organismi di diritto pubblico a carattere civile, oppure
- agenzie ed organizzazioni internazionali.»

a pagina 13:

*anziché:*

«b) Gli organismi stabiliti nei seguenti paesi possono essere partner nell'ambito di progetti di rafforzamento delle capacità:

- gli Stati membri dell'Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito; Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria,
- paesi terzi in cui venga fornito aiuto umanitario (?). L'elenco dei paesi terzi è disponibile al seguente indirizzo: <https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/>

I progetti di rafforzamento delle capacità devono coinvolgere le organizzazioni candidate e quelle partner di almeno sei paesi, delle quali:

- almeno tre organizzazioni partner devono provenire da paesi terzi,
- tutte le organizzazioni partner di paesi partecipanti al programma devono essere attive da almeno cinque anni nell'ambito dell'aiuto umanitario,

- almeno due organizzazioni partner di paesi terzi devono essere attive nell'ambito dell'aiuto umanitario,
- almeno un'organizzazione partner di paesi partecipanti al programma deve essere attiva da almeno cinque anni nell'ambito della gestione dei volontari.»

leggi:

«b) Gli organismi stabiliti nei seguenti paesi possono essere partner nell'ambito di progetti di rafforzamento delle capacità:

- gli Stati membri dell'Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito; Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria,
- paesi terzi in cui venga fornito aiuto umanitario <sup>(?)</sup>.

I progetti di rafforzamento delle capacità devono coinvolgere le organizzazioni candidate e quelle partner di almeno sei paesi, delle quali:

- partenariati che coinvolgano partner provenienti da almeno tre paesi partecipanti al programma, tra cui la ricorrente, e almeno tre paesi terzi,
- tutte le organizzazioni partner di paesi partecipanti al programma devono essere attive da almeno cinque anni nell'ambito dell'aiuto umanitario,
- almeno due organizzazioni partner di paesi terzi devono essere attive nell'ambito dell'aiuto umanitario,
- almeno un'organizzazione partner di paesi partecipanti al programma deve essere attiva da almeno cinque anni nell'ambito della gestione dei volontari.

---

<sup>(?)</sup> L'aiuto umanitario è definito all'articolo 3, lettera d), del regolamento n. 375/2014, come attività e interventi condotti in paesi terzi e destinati a fornire un'assistenza d'emergenza fondata sulle esigenze e volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana in situazioni di crisi provocate dall'uomo o di catastrofi naturali. Esso comprende l'esecuzione di interventi di assistenza, di soccorso e di protezione durante le crisi umanitarie o immediatamente dopo, misure di sostegno che garantiscano l'accesso alle popolazioni in stato di necessità e che facilitino il libero transito dell'aiuto, nonché azioni volte a migliorare il grado di preparazione alle catastrofi e la riduzione del loro rischio di insorgenza e a contribuire al rafforzamento della resilienza e della capacità di affrontare le crisi e di portare avanti un processo di recupero.»